



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 605 DEL 08/08/2014

INCARICHI DI PATROCINIO DI CUI ALLE DELIBERE GC N. 122/2014 - N. 123/2014, N. 124/2014, N. 125/2014, N. 126/2014, N. 127/2014 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E PROVVEDIMENTI RELATIVI

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Giuseppina Massara

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti di Giunta comunale:

- DGC 122 del 18/07/2014 ad oggetto. “ Corte di appello di Bologna Sez. lavoro R.G. n. 1173/2011 – sostituzione legale patrocinatore” con cui in sostituzione dell'Avv. Andrea Berti si conferiva il patrocinio legale all'Avv. Alessandra Vita del foro di Pesaro, nel giudizio di appello promosso dal Sig. Sala Mario innanzi alla Corte di Appello di Bologna avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 232/2011, alle condizioni di cui alla nota prot. 23512/2014;
- DGC 123 del 18/07/2014 ad oggetto. “Tribunale di Rimini R.g. 4889/2012 e R.g. 4130/2013 – procedimenti riuniti ex art. 702 bis Cpc - sostituzione legale patrocinatore” con cui in sostituzione dell'Avv. Andrea Berti si conferiva l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Alessandra Vita del foro di Pesaro, nei giudizi riuniti come sopra descritti contro il Sig. Alessandro Arduini, alle condizioni di cui alla nota prot. 23512/2014;
- DGC 124 del 18/07/2014 ad oggetto “Tar Emilia Romagna R.g. 16/2009 Ge.co.park Srl / Comune di Cattolica – sostituzione legale patrocinatore” con cui in sostituzione dell'Avv. Andrea Berti si conferiva l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Alessandra Vita del foro di Pesaro, nel procedimento suindicato, alle condizioni di cui alla nota prot. 23512/2014;
- DGC 125 del 18/07/2014 AD OGGETTO “Corte di Appello di Bologna sez. Lavoro R.g. 644/2011 – sostituzione legale patrocinatore” con cui in sostituzione dell'Avv. Andrea Berti si conferiva l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Alessandra Vita del foro di Pesaro, nel procedimento suindicato contro il Sig. Mariano Lombardu, alle condizioni di cui alla nota prot. 23512/2014;
- DGC 126 del 18/07/2014 ad oggetto “Tribunale di Rimini r.g. 1482/2012 – sostituzione legale patrocinatore” con cui in sostituzione dell'Avv. Andrea Berti si conferiva l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Alessandra Vita del foro di Pesaro, contro il Sig. Crescentini Augusto + altri 49 attori, alle condizioni di cui alla nota prot. 23512/2014;
- DGC 127 del 18/07/2014 ad oggetto: “Corte di Appello di Bologna R.g. 1881/2012 – Cassa di Risparmio di Cesena Spa – Sostituzione legale patrocinatore, con cui in sostituzione dell'Avv. Andrea Berti si conferiva l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Alessandra Vita del foro di Pesaro, nel procedimento suindicato, alle condizioni di cui alla nota prot. 23650/2014., dando atto che le stesse condizioni prevarranno rispetto a quelle stabilite con la Delibera di GC n. 117/2014 nel caso di riunione del presente procedimento con il giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 597/2014;

DATO atto che con le richiamate note prot. 23512 del 17/07/2014 e 23650 del 18/07/2014, l'Avv. Alessandra Vita accettava di espletare i suindicati incarichi di patrocinio

legale alle seguenti condizioni:

- riconoscimento degli onorari giudizialmente liquidati, nella misura del 90%, in caso di sentenza favorevole all'Ente qualora gli stessi siano posti a carico della controparte soccombente dal provvedimento giudiziale;
- nulla sarà dovuto in caso di soccombenza o in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite;
- rimborso spese documentate incluso spese di eventuale domiciliazione;
- nel caso di riunione del procedimento di cui alla delibera di GC n. 127/2014 con il giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 597/2014 di cui alla DGC n. 117/2014, le descritte condizioni prevarranno rispetto a quelle stabilite con la richiamata deliberazione n. 117/2014;

RAVVISATO che:

- il conferimento degli incarichi di patrocinio legale risulta incompatibile con la procedura selettiva ad evidenza pubblica di cui agli articoli 62, 65 e 225 del Codice degli appalti a causa della non predefinibilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici (cfr. Sentenza Consiglio di Stato n. 2730/12);
- l'art. 46 c. 5 del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi esclude l'applicabilità dello stesso agli incarichi di patrocinio legale;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. Ed in particolare l'art. 192;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che la premessa costituisce parte sostanziale del presente atto;
- 2) di conferire gli incarichi di patrocinio legale descritti in premessa alle seguenti condizioni:
  - riconoscimento degli onorari giudizialmente liquidati, nella misura del 90%, in caso di sentenza favorevole all'Ente qualora gli stessi siano posti a carico della controparte soccombente dal provvedimento giudiziale;
  - nulla sarà dovuto in caso di soccombenza o in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite;
  - rimborso spese documentate incluso spese di eventuale domiciliazione;
  - nel caso di riunione del procedimento di cui alla delibera di GC n. 127/2014 con il giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 597/2014 di cui alla DGC n. 117/2014, le su descritte condizioni prevarranno rispetto a quelle stabilite con la richiamata deliberazione n. 117/2014;
- 3) di attribuire alla presente determinazione dirigenziale valore contrattuale ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. dando atto, altresì, che una copia conforme della

medesima venga trasmessa al legale che la sottoscriverà per accettazione;

4) di individuare nel Sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 08/08/2014

Firmato

*Giuseppina Massara / INFOCERT SPA*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)